

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR 07-13) della Valle d'Aosta approvato dalla Commissione europea con decisioni C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 e C(2009) 10342 del 17 dicembre 2009, e dal Consiglio regionale con rispettive deliberazioni n. 3399/XII del 20 marzo 2008 e n. 1060/XIII del 24 febbraio 2010, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1698/05 e n. 1974/06 e successive modificazioni.

Richiama le deliberazioni della Giunta regionale n. 2005 del 2 luglio 2008 e n. 136 del 21 gennaio 2010 recanti l'approvazione, ratificata dal Consiglio regionale, con deliberazione n. 1060/XII del 24/01/2010, di modificazioni al Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007/2013.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 2488 dell'11 settembre 2009 recante modifica dei criteri applicativi delle misure 112, 113, 211, 214 e 215 del Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta 2007/2013.

Rammenta che, ai sensi dell'art. 75 del reg. (CE) 1698/2005, l'Autorità di Gestione, individuata nel Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari, è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del PSR 07-13 e, a tal fine, deve garantire che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo criteri applicabili al programma stesso.

Fa presente che, nell'ambito delle modifiche al PSR 07/13 approvate dalla Commissione europea il 17 dicembre 2009, l'Autorità di Gestione ha inserito alcune integrazioni di rilievo all'interno della misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori; nello specifico, tali integrazioni riguardano la fattispecie dell'insediamento multiplo, la rimodulazione del premio aggiuntivo e l'incremento dell'aiuto in conto interessi.

Riferisce che, relativamente all'aiuto in conto interessi, l'Organismo pagatore (Agenzia Generale per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA) ha definito le procedure per l'erogazione dello stesso, le quali sono oggetto di convenzione fra l'Organismo pagatore e gli istituti di credito; a tal proposito, l'Autorità di Gestione deve definire specifici criteri applicativi in coerenza con le suddette procedure di erogazione.

Riferisce che, a seguito delle integrazioni apportate alla misura 112 del PSR 07-13, si rende necessario aggiornare i relativi criteri applicativi e che, a tal fine, l'Autorità di Gestione ha provveduto a proporre la modifica dei criteri previsti dall'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2488 dell'11 settembre 2009.

Propone, pertanto, di approvare i criteri applicativi della misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori del PSR 07-13 della Valle d'Aosta, in sostituzione di quelli previsti dall'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2488 dell'11 settembre 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore Giuseppe Isabellon;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

di approvare i criteri applicativi della misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Valle d'Aosta, in sostituzione di quelli previsti dall'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2488 del 11 settembre 2008.

ALLEGATO 1
alla deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 26/03/2010

MISURA 112 - INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

1) OBIETTIVI

La Misura si pone il duplice obiettivo di:

- a) favorire, mediante l'erogazione di un sostegno, l'iniziale insediamento di giovani agricoltori nelle aziende agricole e l'adeguamento strutturale delle medesime;
- b) privilegiare la nascita di una generazione di imprenditori consapevoli dell'importanza della riqualificazione professionale del settore e delle produzioni finalizzate alla qualità.

2) BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AL FINANZIAMENTO

Il richiedente del premio di primo insediamento è il giovane agricoltore che, all'atto della presentazione della "Domanda di Premio di primo insediamento" (vedi punto 7), possiede i seguenti requisiti:

- A. età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
- B. adeguate conoscenze e competenze professionali previste dal repertorio regionale dei profili professionali e dei sistemi di competenza che sarà oggetto di specifica deliberazione della Giunta regionale. I richiedenti devono partecipare ad un corso obbligatorio finalizzato all'acquisizione delle competenze e delle conoscenze professionali richieste. Qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda, non possieda l'adeguata competenza e la conoscenza professionale, è concesso un periodo non superiore a 36 mesi ("periodo di tolleranza"), a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, al fine di acquisire il requisito attraverso specifiche azioni che devono essere descritte nel piano aziendale di cui al punto successivo;
- C. presentazione di un Piano Aziendale (PA) per lo sviluppo dell'attività agricola redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 3 al PSR. Il PA è valutato dalla Commissione di cui al punto 14).
In caso di investimenti finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, tali requisiti devono essere soddisfatti entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente. Per gli investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, tali requisiti devono essere soddisfatti entro 36 mesi dalla data di insediamento.

Gli obiettivi prefissati nel PA devono essere realizzati entro 36 mesi dalla data di emissione della decisione individuale di concedere il premio: nel caso in cui il PA preveda molteplici interventi, i tempi di realizzazione degli stessi sono definiti dagli uffici competenti e formalizzati con opportuna documentazione.

Il raggiungimento degli obiettivi del piano aziendale è valutato entro cinque anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno: la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi è effettuata dalla Commissione di valutazione (vedi punto 14), la quale può disporre il recupero parziale o totale del premio erogato.

Il richiedente che intenda insediarsi a tempo prevalente (vedi punto 5) deve indicare tale scelta nel PA, al fine della corretta determinazione del premio da parte delle Strutture competenti;

D. insediarsi per la prima volta in agricoltura in qualità di titolare/legale rappresentante di una impresa individuale o di una società agricola (anche cooperativa) che:

- sia finalizzata alla produzione primaria secondo la definizione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile; possono essere valutate ed autorizzate anche le attività previste dall'Asse 3;
- garantisca il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene, benessere animale, ambiente e sicurezza dei lavoratori; l'eventuale necessità di adeguamento a normative già in vigore o a normative di nuova introduzione dev'essere esplicitata nel PA;
- abbia sede operativa in Valle d'Aosta e l'ubicazione delle superfici e degli allevamenti sia in prevalenza (almeno il 75% della dimensione aziendale) nel territorio regionale;
- sia iscritta al Registro delle Imprese della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales (sezione pertinente) e all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane (LR 17/2003); in merito all'iscrizione alla Chambre la data di riferimento è quella di inizio attività riportata nel certificato di iscrizione;
- dimostri il possesso della partita IVA;
- osservi gli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto; la verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta all'ufficio competente dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali.

L'insediamento può avvenire ex-novo oppure attraverso il subentro in un'impresa agricola esistente. Nel caso in cui l'insediamento avvenga attraverso il subentro in un'impresa agricola esistente quest'ultima, alla data del subentro, deve rispettare il regime delle quote latte; la verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte è di competenza dell'Amministrazione regionale.

3) DEFINIZIONE DI PRIMO INSEDIAMENTO IN AGRICOLTURA

Per primo insediamento si intende il momento in cui un soggetto, per la prima volta, acquisisce la titolarità di un'azienda agricola, a tempo prevalente o parziale, in qualità di titolare o contitolare di un'azienda agricola; la data di primo insediamento è quella meno recente fra:

- a) la data di inizio attività risultante al registro imprese della Camera valdostana delle imprese e professioni;
- b) la data d'iscrizione, in qualità di titolare d'azienda, negli elenchi dei coltivatori diretti detenuto presso l'INPS.

Nel caso di insediamento in una società agricola, qualora in capo al richiedente risulti il possesso di poteri di ordinaria/straordinaria amministrazione e/o possesso di quote societarie, il primo insediamento coincide con la data di costituzione o la data di variazione della compagine sociale.

Non è considerato insediamento l'assunzione della contitolarità in una società costituita provvisoriamente fra eredi al solo fine della gestione del patrimonio ereditato a seguito del decesso del titolare dell'azienda agricola.

Nel caso in cui l'agricoltore abbia dovuto effettuare obbligatoriamente l'iscrizione al registro delle imprese a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/95, n. 581, e qualora l'agricoltore dimostri che, a quella data, svolgeva l'attività agricola in modo del tutto marginale rispetto ad altro tipo di attività, la suddetta iscrizione "obbligata" non è considerata come primo insediamento.

In questi casi, la data del primo insediamento è stabilita:

- a) al 1° gennaio dell'anno in cui l'azienda ha raggiunto un volume d'affari tale da determinare comunque l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese (ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 77/97), oppure,
- b) con la data di presentazione della domanda di premio di primo insediamento se, a questa data, la condizione precedente non è stata ancora raggiunta.

4) FATTISPECIE DI INSEDIAMENTO

Il primo insediamento in agricoltura può avvenire secondo le seguenti fattispecie:

- a. insediamento come impresa individuale;
- b. insediamento di singolo beneficiario in società agricola;
- c. insediamento "multiplo".

a) INSEDIAMENTO COME IMPRESA INDIVIDUALE

L'insediamento come impresa individuale è il primo insediamento di un giovane agricoltore in qualità di titolare/legale rappresentante di una impresa individuale; nel caso in cui l'insediamento avvenga a seguito di cessione da parte di un titolare già beneficiario, questi deve aver ultimato l'impegno quinquennale, pena la restituzione del premio.

b) INSEDIAMENTO DI SINGOLO BENEFICIARIO IN SOCIETA'

L'insediamento di singolo beneficiario in società agricola è il primo insediamento di un giovane agricoltore, in qualità di contitolare, in una società agricola esistente o di nuova costituzione; in questo caso nessun altro socio della società deve aver beneficiato del premio oppure, nel caso di precedenti beneficiari, questi devono aver concluso l'impegno quinquennale.

La costituzione della società deve essere comprovata da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, dai quali emerga che la durata minima della società sia almeno pari al vincolo temporale previsto dalla misura.

I soci corresponsabili devono essere persone fisiche ed il beneficiario deve dimostrare la detenzione di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il richiedente del premio deve possedere un numero di quote almeno pari alle quote possedute dal socio maggioritario e comunque non inferiori al 35% del totale. Eventuali modifiche dell'assetto societario non devono condizionare gli impegni sottoscritti all'atto della presentazione della domanda: qualsiasi cambiamento dev'essere preventivamente autorizzato dalla Struttura competente.

c) INSEDIAMENTO MULTIPLO

L'insediamento multiplo è il primo insediamento di due giovani agricoltori beneficiari che, in qualità di contitolari, si insediano in una società agricola esistente o di nuova costituzione; l'insediamento dei due giovani può avvenire contestualmente o in tempi diversi.

Riferimenti normativi

L'articolo 13, comma 6, del reg. (CE) n. 1974/06 recita: "Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane non si insedi come unico capo dell'azienda. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell'azienda". Il regolamento applicativo, quindi, non esclude che in un'azienda si possano insediare più di un capo di azienda, né la possibilità di erogare più di un premio nell'ambito della stessa impresa agricola.

Le condizioni "equivalenti" da rispettare sono sia quelle di carattere soggettivo ed oggettivo già previste dalla presente misura, sia quelle aggiuntive previste ai punti 5) e 6) per la fattispecie dell'insediamento multiplo.

Obiettivi

Con l'insediamento multiplo si intende accogliere, in prima istanza, la crescente richiesta da parte di giovani agricoltori che, per far fronte alle sempre più difficili condizioni operative, avviano l'attività agricola insediandosi in forma societaria. In effetti, le forme di aggregazione fra i giovani imprenditori, unitamente alla specializzazione professionale, può rappresentare una soluzione strategica per affrontare la gestione aziendale, da una parte, ed il mercato sempre più competitivo, dall'altra, soprattutto per un'azienda agricola di neo-costituzione.

In secondo luogo, attraverso l'insediamento multiplo si intende promuovere lo sviluppo nelle aziende agricole di attività di diversificazione (produttiva e/o dei servizi) e/o multifunzionali, col fine ultimo di integrare il reddito derivante dalla sola

attività agricola. In questo caso, il sostegno mira a compensare i maggiori costi ed il rischio aggiuntivo che l'imprenditore agricolo si assume quando intraprende investimenti, talvolta molto specifici e pertanto irreversibili, per l'avvio di attività multifunzionali.

Definizione

Si definisce “insediamento multiplo” l’insediamento da parte di due giovani, in qualità di contitolari, all’interno della stessa azienda agricola.

I risultati aggiuntivi derivanti da questa forma di insediamento devono evidenziare il maggior valore raggiungibile in termini di rendimento globale, rispetto all’insediamento singolo effettuato in un’azienda con caratteristiche analoghe, commisurato al numero di Unità di Lavoro Uomo (ULU) insediate (cfr. paragrafo seguente).

Requisiti

Oltre alle capacità e alla formazione professionale, per poter concedere il premio ai giovani insediati secondo questa fattispecie è necessario che ciascun richiedente soddisfi i requisiti soggettivi ed oggettivi (aziendali); in particolare, nel caso di società con due soci, almeno uno dei due giovani deve insediarsi a tempo prevalente; nel caso di tre o più soci, tale requisito deve essere assolto da almeno il 50% dei soci insediati.

La costituzione della società deve essere comprovata da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, dai quali emerga che la durata minima della società sia almeno pari al vincolo temporale previsto dalla misura. I soci corresponsabili devono essere persone fisiche, ciascun beneficiario deve dimostrare la detenzione di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (potere decisionale) e ciascun beneficiario deve possedere un numero di quote almeno pari alle quote possedute dal socio maggioritario e comunque non inferiori al 35% del totale.

Per accedere alla fattispecie dell’insediamento multiplo, i giovani agricoltori devono presentare un unico piano aziendale (vedi successivo punto 6), dal quale emerga il soddisfacimento dei requisiti aggiuntivi in termini di fabbisogno lavorativo (vedi punto 5) e di reddito (vedi punto 6).

5) FABBISOGNO LAVORATIVO E DIMENSIONI AZIENDALI

I requisiti relativi al fabbisogno lavorativo (in termini di Unità Lavoro Uomo) e alle dimensioni aziendali (in termini di Giornate Lavorative) sono correlati fra loro; a tal proposito, il beneficiario può scegliere le seguenti modalità di insediamento :

- insediamento a tempo prevalente: giovani agricoltori titolari/contitolari, per almeno 5 anni dal perfezionamento, di aziende agricole aventi una dimensione aziendale di almeno 287 giornate lavorative (corrispondente ad 1 ULU);
- insediamento a tempo parziale: giovani agricoltori che dedicano all’attività agricola più del 50% del proprio tempo di lavoro e che ricavano dalla stessa più del 50% del proprio reddito, titolari/contitolari, per almeno 5 anni dal perfezionamento, di aziende agricole con dimensione di almeno 200 giornate lavorative (pari a 0,7 ULU).

Nel caso di insediamento del beneficiario in società, le dimensioni aziendali (in termini di giornate lavorative), al netto della quota afferente al giovane richiedente, devono essere proporzionate alle quote possedute dagli altri soci non beneficiari e calcolate in base alla tipologia di insediamento del richiedente (tempo prevalente o parziale).

Nel caso di insediamento multiplo, ciascun giovane insediato deve dimostrare:

- per il tempo prevalente: il raggiungimento di 300 giornate lavorative (anziché 287, previste per l'insediamento singolo);
- per il tempo parziale: il raggiungimento di 225 giornate lavorative (a fronte delle 200 previste per l'insediamento singolo).

Nel caso di insediamento multiplo in società con tre o più soci, le dimensioni aziendali (in termini di giornate lavorative) relative ai soci non beneficiari devono essere proporzionali alle quote da questi possedute: tale dimensione, per ciascun socio non beneficiario, è calcolata in percentuale sull'insediamento a tempo parziale (225 ggll).

6) PIANO AZIENDALE

Il piano aziendale (di cui all'Articolo 22, paragrafo (1), lettera (c), del Reg. (CE) n. 1698/2005) deve descrivere almeno i seguenti aspetti:

1. la situazione iniziale dell'azienda agricola, gli aspetti organizzativi (strutture, attrezzature, animali, colture, trasformazioni e canali di vendita ecc.) e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività nella nuova azienda;
2. stato patrimoniale, economico e finanziario;
3. aspetti organizzativi (strutture, attrezzature, animali, colture, trasformazioni e canali di vendita ecc.);
4. obiettivi per lo sviluppo delle attività nella nuova azienda e gli strumenti operativi per attuarli;
5. stima della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aziendale al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano aziendale;
6. i dettagli relativi ad investimenti, formazione, consulenza o eventuali altre azioni necessarie allo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
7. indicazioni generali di mercato;
8. quadro logico;
9. calendario di programmazione degli interventi;
10. riferimento alla fruizione di interventi concessi da altre misure del PSR con informazioni sufficientemente dettagliate da poter fungere da base anche alla richiesta di sostegno prevista da dette altre misure;
11. il piano deve inoltre dimostrare che l'azienda agricola è in grado di diventare economicamente vitale:
 - nel caso di impresa individuale, il Reddito Lordo Standard (RLS) al perfezionamento deve essere pari ad almeno 6 UDE, cioè rientrare nella classe UDE "4" (da 7.200 a 9.600 euro);
 - nel caso di insediamento del beneficiario in società, il Reddito Lordo Standard (RLS) al perfezionamento deve essere pari ad almeno 12 UDE, cioè rientrare nella classe UDE "6" (da 14.400 a 19.200 euro);

- nel caso di insediamento multiplo, il piano aziendale deve dimostrare, nella situazione iniziale, una classe di UDE "6" (da 14.400 a 19.200 euro) quale requisito di accesso e, all'atto del perfezionamento, un incremento di reddito pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione iniziale.

Per accedere alla fattispecie dell'insediamento multiplo, i giovani agricoltori devono presentare un unico piano aziendale¹ dal quale, in aggiunta a quanto già riportato al paragrafo precedente, emergano i seguenti elementi:

- l'apporto di ogni singolo giovane beneficiario al processo di sviluppo aziendale;
- il fabbisogno di formazione di ogni singolo giovane imprenditore;
- le modalità e i tempi entro i quali il singolo giovane imprenditore prevede di acquisire i requisiti minimi di professionalità.

Nel corso del periodo di tolleranza, il richiedente può modificare o integrare il piano aziendale con investimenti e/o azioni qualificanti che si rendessero necessari: tali integrazioni al piano aziendale devono essere formalmente presentate alla Struttura competente ed approvate dalla Commissione di valutazione. Le modifiche/integrazioni al piano aziendale, opportunamente approvate, possono comportare una rideterminazione del premio complessivo in fase di saldo.

7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La principale modalità di presentazione delle domande è a sportello aperto.

A. Richiesta di accesso alla misura

Prima dell'insediamento, il richiedente presenta la richiesta di accesso alla misura finalizzata all'acquisizione di informazioni per verificare l'eventuale esistenza di situazioni oggettive che impediscano la successiva richiesta di premio.

La Struttura competente, in assenza di impedimenti oggettivi, inserisce il nominativo nell'elenco dei partecipanti al percorso formativo organizzato dall'Amministrazione regionale.

Il percorso formativo deve essere realizzato nel rispetto dei contenuti stabiliti dal sistema di competenze professionali e dallo standard formativo minimo dell'imprenditore agricolo definiti da specifico provvedimento amministrativo.

Gli esiti del percorso formativo, che dev'essere frequentato e superato con profitto dal richiedente stesso entro 36 mesi a decorrere dalla data di decisione individuale di concessione del sostegno, determinano un punteggio utile nella selezione delle domande ai fini dell'istruttoria (vedi punto 15).

B. Domanda di premio di primo insediamento

In allegato alla domanda di premio dev'essere presentato il Piano Aziendale (PA).

¹ L'eventuale richiesta di revisione del P.A. dovrà essere presentata congiuntamente da tutti i beneficiari.

La domanda è ricevibile se presentata entro quattordici mesi dalla data di primo insediamento e il richiedente deve rispettare tutte le condizioni di cui precedente punto 2); nel caso di insediamento a tempo prevalente sono fatte salve le deroghe in materia di corretta iscrizione al sistema previdenziale, se opportunamente documentate nel piano aziendale, nonché le proroghe previste dal periodo di tolleranza (conoscenze e competenze adeguate, ristrutturazione aziendale).

Entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, la Struttura competente dispone l'accoglimento o il diniego della domanda; nel caso di accoglimento, la suddetta Struttura emette la Decisione individuale di concessione del sostegno (data del verbale della Commissione di Valutazione di cui al punto 14), alla quale può far seguito l'erogazione di un primo acconto sul premio determinato (vedi punti 10, 11 e 12).

Nel caso di acquisizione di un'azienda agricola già attiva, è necessario produrre l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di cessione di azienda.

C. Domanda di perfezionamento

La domanda di perfezionamento va presentata alla Struttura competente entro 36 mesi dalla data della decisione individuale di concessione del sostegno; all'atto della presentazione della domanda il richiedente deve dimostrare:

- a) di aver soddisfatto le condizioni di cui al punto 2) e tutte le altre disposizioni previste dal presente allegato; nel caso di insediamento a tempo prevalente, il richiedente deve documentare la corretta iscrizione al sistema previdenziale;
- b) di aver superato con profitto il modulo formativo obbligatorio;
- c) che l'azienda richieda un fabbisogno lavorativo aziendale sufficiente (vedi punto 5);
- d) di avere la responsabilità/corresponsabilità di un'impresa agricola che:
 - rispetta le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene, benessere animale, ambiente e sicurezza dei lavoratori;
 - ha dimensione aziendale sufficiente (vedi punti 5 e 8);
 - ha un carico animale conforme ai parametri previsti per l'adesione alla misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane";
 - rispetta la normativa relativa alle quote latte;
 - possiede, per tutta la durata dell'impegno ed in forma esclusiva, fabbricati adeguati alle esigenze aziendali (vedi successivo punto 9);
 - di aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati nel PA;
 - si impegna a non superare un reddito extra agricolo lordo massimo di 15.000 €/anno verificabile attraverso la dichiarazione dei redditi a partire dall'anno successivo a quello dell'avvenuto perfezionamento.

In merito all'ultimo punto, non sono considerati redditi provenienti da attività extra agricole:

- i redditi derivati da attività agrituristica;
- i redditi derivati da attività svolte ai sensi dell'art. 17 della L. 97 del 31.1.1994;
- le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparate;

- le indennità e somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche o in società, associazioni o altri enti operanti nel settore agricolo;
- i redditi derivanti da attività extra-agricole previste dalle misure dell'Asse 3 del PSR.

Il richiedente si impegna a mantenere le suddette condizioni per un periodo di 5 anni a partire dalla data di presentazione della domanda di perfezionamento. Qualora il raggiungimento di alcune condizioni richieste avvenga in una data successiva alla presentazione della domanda (comunque entro un termine non superiore a 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza e nel limite del periodo di tolleranza) è questa che è considerata come momento iniziale dell'impegno quinquennale.

D. Disposizioni comuni a tutte le tipologie di domande (punti A, B e C)

L'istanza è istruibile se completa di tutta la documentazione richiesta.

Nel caso di istanze incomplete l'avvio del procedimento si intende dal momento della regolarizzazione o integrazione della pratica. L'ufficio competente richiede i documenti necessari entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza e fissa il termine entro cui il richiedente deve regolarizzare l'istanza stessa.

Nel caso in cui il procedimento richieda l'acquisizione di atti o pareri di amministrazioni o uffici esterni, il termine rimane sospeso fino al ricevimento degli atti medesimi.

Nel caso in cui il richiedente non produca i documenti richiesti entro i termini stabiliti nelle comunicazioni della struttura competente, e comunque entro un termine massimo di 120 giorni dalla data dell'ultima comunicazione, il procedimento si considera concluso e sono disposti la revoca ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

La revoca ed il recupero sono altresì disposti nel caso di istruttoria con esito negativo o nel caso di controlli post-perfezionamento che rilevino condizioni aziendali o soggettive non conformi a quanto stabilito dalla presente deliberazione.

In ogni caso, il termine del procedimento relativo deve avvenire entro 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza ritenuta completa di tutta la documentazione necessaria.

Per quanto non stabilito nel presente Allegato si fa riferimento alla l.r. 19/2007.

8) DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE

Per la determinazione della dimensione aziendale viene utilizzato la procedura di Accertamento Parametrico della Redditività Agricola (APRA).

Per la determinazione della dimensione sono considerate unicamente le superfici delle quali è possibile dimostrarne la disponibilità alla presentazione della domanda di perfezionamento, mediante idonea documentazione (ad es. contratti d'affitto, atti di proprietà, comodato d'uso) regolarmente registrata presso l'Agenzia delle Entrate di competenza. Nel caso di registrazioni cumulative, il richiedente può comprovare l'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto. E' fatta salva, in ogni caso, la condizione per cui la stipula del contratto avvenga prima della data di perfezionamento.

Contribuiscono alla determinazione della dimensione lavorativa dell'azienda agricola tutte le attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, purché compatibili con una razionale gestione dell'azienda e del territorio. In caso di situazioni particolari è necessario che le stesse siano evidenziate nel PA, riportando ogni elemento ritenuto utile alla valutazione.

9) CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI AZIENDALI

I fabbricati aziendali devono essere adeguati e funzionali all'esercizio dell'attività agricola prevista.

Per quanto riguarda gli allevamenti devono essere dimostrati la disponibilità, il dimensionamento opportuno e l'utilizzo corretto delle strutture aziendali, con particolare attenzione alle strutture per lo stoccaggio, il trattamento e la maturazione dei reflui zootecnici nel rispetto della normativa vigente. Non è ammessa la coesistenza di animali detenuti da più allevatori all'interno della stessa struttura, fatti salvi i casi di gestione in cooperativa degli animali.

In caso di utilizzo da parte di più aziende di strutture per la conservazione, trasformazione dei prodotti e di ogni altro tipo di collaborazione extra-aziendale è ritenuto compatibile se formalizzato con opportuna scrittura privata registrata.

10) TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AIUTO

Aiuto in conto capitale (premio "unico")

L'aiuto, comprensivo delle eventuali maggiorazioni, non può superare i massimali indicati nella tabella del punto 12) (max. 40.000 euro); la liquidazione avviene in due fasi:

1. con la prima liquidazione viene erogato il 50% del premio base (l'erogazione avviene a seguito dell'accoglimento della domanda di insediamento);
2. col saldo viene erogato il restante 50% del premio base e le quote aggiuntive (l'erogazione avviene a seguito dell'accoglimento della domanda di perfezionamento).

Nel caso in cui il beneficiario presenti opportuna fideiussione, il premio base verrà erogato in un'unica soluzione, mentre le quote aggiuntive non ancora erogate sono corrisposte al perfezionamento.

Nel caso di insediamento multiplo, è possibile erogare un numero di aiuti in conto capitale proporzionale al numero di giovani agricoltori insediati, modulati in base ai punteggi ottenuti. Per ogni azienda, nell'arco della programmazione e comunque di un quinquennio a decorrere da ciascun nuovo insediamento, non potrà essere erogato un numero di premi superiore a 2.

Aiuti in conto interessi (nel caso del premio “misto”)

L'aiuto in conto interessi è ammesso per investimenti materiali ed immateriali riportati nel piano aziendale dal beneficiario e che la Commissione di valutazione ritiene pertinenti con le attività aziendali, ivi comprese quelle non agricole connesse. Tali investimenti non devono essere oggetto di contributi previsti a vario titolo da altre normative, e devono essere compatibili con le tipologie indicate nelle “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi” del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

L'importo massimo concesso come abbuono di interessi è fissato in euro 30.000, attualizzati al momento dell'erogazione che avviene in un'unica soluzione alla stipula del mutuo: entro tale limite, è facoltà del beneficiario la scelta di contrarre un mutuo (anche pluri-investimento) presso un unico istituto di credito, oppure la scelta di contrarre più mutui presso diversi istituti di credito.

Il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento-attualizzazione previsto dall'Unione europea.

La percentuale di abbattimento del tasso di interesse può variare in base al capitale investito (rispettando il massimale dei 30.000 euro attualizzati), in base agli accordi tra beneficiario e istituto di credito e all'entità dell'investimento da realizzare; il tasso finale dovrà essere coerente con quanto previsto dalla convenzione stipulata tra Organismo pagatore e l'istituto di credito e non potrà comunque essere inferiore all'1% annuo e rimane fisso per l'intero periodo del mutuo.

Il beneficiario dovrà esprimere la volontà di usufruire dell'abbuono di interessi nel piano aziendale indicando per quali investimenti è necessaria questa forma di finanziamento.

La durata massima del mutuo è fissata in anni 10 più 3 anni di pre-ammortamento. Le rate saranno semestrali posticipate.

Nel caso di insediamento multiplo, l'aiuto in conto interessi è unico ed è pari ad un massimo di 30.000 euro per azienda.

Nel caso di premio misto, il premio totale massimo non può quindi superare i 70.000 euro per l'insediamento singolo e 110.000 euro per l'insediamento multiplo.

Per entrambe le formule di premio (premio “unico” e premio “misto”), l'erogazione del premio sarà proporzionata al grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano aziendale.

11) CONDIZIONI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

In generale, per procedere alla liquidazione del premio è necessario:

- che non vi siano impedimenti oggettivi alla concessione e che l'istruttoria della domanda di premio di primo insediamento si sia conclusa con esito positivo;
- che sia stata emessa la decisione individuale di concessione del sostegno, che deve essere presa entro i 18 mesi successivi all'insediamento;
- per l'erogazione del saldo del premio base residuo e dell'eventuale premio aggiuntivo è necessario che la domanda di perfezionamento si sia conclusa con esito positivo.

Per procedere alla liquidazione dell'aiuto in conto interessi è altresì necessario:

- che l'Organismo pagatore stipuli con gli istituti di credito la Convenzione avente ad oggetto le modalità di erogazione dell'abbuono di interessi in favore dell'impresa beneficiaria dell'aiuto;
- che gli istituti di credito comunichino all'Organismo pagatore, previa autorizzazione del beneficiario, copia del contratto di finanziamento ed il relativo piano di ammortamento stipulato con l'impresa beneficiaria;
- che l'impresa beneficiaria presenti una garanzia fideiussoria, con validità fino alla data di perfezionamento, di importo pari all'abbuono di interessi, a favore dell'Organismo pagatore.

L'Organismo pagatore versa l'aiuto in conto interessi all'istituto di credito per il tramite di un conto corrente dedicato intestato al beneficiario, secondo le modalità previste dalla Convenzione.

12) MODULAZIONE DEL PREMIO

Nella tabella che segue è riportata la modulazione del premio base e del premio aggiuntivo: sulla base del raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e alla realizzazione delle azioni qualificanti ammissibili, il premio aggiuntivo è modulato secondo le seguenti fasce di punteggio:

- da 0 a 5 punti: nessun premio aggiuntivo riconosciuto;
- da 6 a 10 punti: premio aggiuntivo pari a 2.000 euro;
- da 11 a 15 punti: premio aggiuntivo pari a 6.000 euro;
- punteggio superiore a 15 punti: premio aggiuntivo pari a 8.000 euro.

Per il premio aggiuntivo, le "Condizioni di assegnazione del punteggio" (vedi tabella pagina seguente) hanno il solo fine di determinare, in via preventiva, il premio "unico" totale: in sede di saldo (al perfezionamento) la Struttura competente verifica l'effettiva realizzazione delle azioni qualificanti, comprese le eventuali modifiche/integrazioni apportate al piano aziendale nel corso del periodo di tolleranza (vedi punto 6).

MODULAZIONE DEL PREMIO UNICO			Imprenditori agricoli a tempo parziale		Imprenditori agricoli a tempo prevalente	
			non diplomati	diplomati (*)	non diplomati	diplomati (*)
PREMIO BASE			14.000	18.000	26.000	30.000
PREMIO AGGIUNTIVO			max 8.000/10.000			
OBIETTIVI GENERALI DEL P.A. (vedi Quadro logico - Allegato 3 al PSR)	AZIONI QUALIFICANTI DI NUOVA INTRODUZIONE	PUNTI	CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO			
1- aumentare la competitività aziendale 2- migliorare la qualità di vita della famiglia rurale 4- diffondere la conoscenza del territorio rurale locale e migliorare il rapporto fra urbano e rurale	Agriturismo	4	Presentazione della domanda di contributo presso la struttura competente			
	Ospitalità Turistica minore	4				
	Fattorie didattiche	3	Adesione alla misura 311 o creazione di strutture compatibili con quanto previsto dalla misura			
	Attività non agricole	2				
	Altre attività turistiche	4				
	Servizi ambientali	4				
	Multifunzionalità	5				
	Diversificazione di filiera	4				
	Nuova filiera	5				
1- aumentare la competitività aziendale 3- contribuire alla conservazione dell'ambiente	Certificazioni					
	sistemi regolamentati					
	agricoltura biologica	6	Richiesta di notifica successiva all'insediamento o in concomitanza con esso			
	DOP, IGP, DOC, VQPRD	5	Attivazione delle procedure per la certificazione dei prodotti dell'azienda			
	Metodi di marketing innovativi					
	e-commerce	6	Creazione di un sito con possibilità di e-commerce			
	vendita diretta	6	Attivazione del punto vendita o della dichiarazione di inizio attività presso il comune di competenza			
1- aumentare la competitività aziendale 3- contribuire alla conservazione dell'ambiente	Introduzione di tecnologie innovative	4	Introduzione in azienda di tecnologie innovative documentate con apposita relazione tecnica che ne sostenga la caratteristica innovativa			
	azioni per il risparmio idrico e/o energetico	5	Introduzione in azienda di tecnologie finalizzate al risparmio idrico e/o energetico			
	Produzione di energia da fonti rinnovabili	5	Introduzione in azienda di sistemi che utilizzano fonti rinnovabili			
Azienda nuova			8 punti			
Azienda nuova			2.000	2.000	2.000	2.000
Premio "unico" totale			24.000	28.000	36.000	40.000

Premio "misto" (conto capitale + abbuono interessi): al premio base di cui sopra (diversificato in base al tipo di beneficiario e alla formazione, ed eventualmente maggiorato delle quote aggiuntive) si somma un abbuono di interessi per un massimo di 30.000 euro.

* giovani agricoltori in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali

13) INTEGRAZIONE DELLA MISURA CON ALTRE MISURE DEL PSR O CON LEGGI REGIONALI DI SETTORE (“PACCHETTO GIOVANI”)

Il Piano Aziendale (PA) può prevedere molteplici interventi finanziati sia ai sensi del PSR 07-13 che da leggi regionali di settore, quale la LR 32/07 (Titolo III) che contempla, all’articolo 50, gli investimenti per l’ammodernamento aziendale.

A tal proposito, il riconoscimento di “giovane agricoltore” permette al beneficiario di avere una percentuale di contributo maggiorata del 10% sugli investimenti finanziati ai sensi del predetto articolo delle LR 32/07.

Relativamente alle Misure 113 (prepensionamento) e 311 (Diversificazione in attività non agricole), nelle quali vengono riservate priorità ed agevolazioni ai giovani agricoltori, i collegamenti con la presente misura sono evidenziati nelle rispettive disposizioni attuative.

14) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

E’ istituita presso l’Assessorato agricoltura e risorse naturali una Commissione per la valutazione delle istanze di cui al precedente punto 7); compongono la Commissione:

- il dirigente competente per il Dipartimento agricoltura;
- uno o più funzionari regionali della Direzione/Servizio competente;
- uno o più funzionari regionali appartenenti ad altri Servizi o Direzioni dell’Assessorato agricoltura che possono essere convocati in base alle tipologie di investimento previste dal PA allegato alla domanda di premio;
- uno o più rappresentanti dell’AREA-VdA, secondo le competenze richieste;
- al termine dei moduli formativi del corso obbligatorio, partecipano alla Commissione i docenti che possono esprimersi in merito ai risultati conseguiti dai partecipanti al corso stesso, ed in particolar modo sulla redazione del Piano Aziendale (PA);
- su specifica richiesta del dirigente competente, possono essere invitati rappresentanti di altri enti/istituzioni che possono apportare informazioni o notizie utili al compimento dell’istruttoria.

La Commissione si riunisce periodicamente per la valutazione dei PA e, più in generale, delle istanze presentate, al fine di approvarne il finanziamento, dichiararne la sospensione temporanea (finalizzata all’acquisizione di ulteriori documenti) o disporre il recupero parziale o totale del premio erogato.

15) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA’ DEI PROGETTI

Sono applicati i seguenti criteri di selezione:

Criteri di selezione	Punteggio
Localizzazione	
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM)*:	
più del 50% della superficie aziendale	12 punti
meno del 50% della superficie aziendale	10 punti
2) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000**:	
più del 50% della superficie aziendale	10 punti

meno del 50% della superficie aziendale	8 punti
Soggettivi	
1) agricoltori aderenti agli interventi di agricoltura biologica***	10 punti
2) risultati del corso formativo	8 punti

* Secondo la definizione riportata all'Asse 4 del PSR

** L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

*** Intervento "Agricoltura biologica" della Misura 214

A parità di punteggio, è attribuita la priorità ai beneficiari più giovani e, a parità di età, alle imprenditrici; nel caso perduri la parità, si terrà conto della data di presentazione delle istanze.

16) NORME TRANSITORIE

Le disposizioni di cui al presente allegato sono applicabili alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2007.

Relativamente al premio aggiuntivo (vedi tabella al punto 12), per le domande presentate precedentemente alla data di approvazione della deliberazione n. 792 in data 26/03/2010 il beneficiario può richiedere alla Struttura competente la rideterminazione del premio, sulla base delle modifiche (attività qualificanti e relativi punteggi) previste dal PSR 07-13, così come approvato dalla Commissione europea in data 17/12/09 (decisione C(2009) 10342); nel caso in cui il beneficiario non richieda tale adeguamento, restano valide le condizioni stabilite in sede di valutazione iniziale del piano aziendale. Non sono ammissibili formule miste fra le due opzioni.